

Circolare n. 11

Roma, 20 ottobre 2023

Ai Circoli
Alle Associazioni e Società aggregate

e p.c. Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali
di Trento e Bolzano
Alla PGAI
All'AITG

Oggetto: Adeguamento degli Statuti al rispetto delle prescrizioni normative imposte dal D.lgs. n. 36/2021 ai fini del riconoscimento sportivo e del diritto alle agevolazioni fiscali.

Per effetto della pubblicazione del D.lgs. 120/2023 nella G.U. del 4/9/2023, ultimo correttivo del D.lgs. 36/2021 (di seguito anche solo Riforma), come da nostra Circolare n.8 del 12 settembre u.s., ricordiamo a tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate e aggregate la necessità di adeguare tempestivamente il proprio Statuto, al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni legislative introdotte dagli artt. 6-12 del recente D.lgs. 36/2021 che ha sostituito integralmente l'art. 90 L. 289/2002.

In caso di omesso adeguamento dello Statuto entro il prossimo **31 dicembre 2023**, la relativa Associazione o Società verrà automaticamente cancellata dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.A., in vigore dal 1 settembre 2022.

Seppur la Federazione si stia adoperando, nell'interesse delle Associazione e Società tutte, per ottenere dagli Enti Governativi preposti una proroga del suddetto termine, ad oggi occorre tenere in considerazione unicamente la data del 31 dicembre 2023 per provvedere ai necessari adeguamenti.

Nello specifico, in questa sede, si indicano sinteticamente le maggiori novità disposte dal recente intervento legislativo (D.lgs. 36/2021):

- **all'art. 7** è disposto che le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello Statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione sociale;

- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro ai sensi del successivo articolo 8;
 - e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive Dilettantistiche che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
 - f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - g) le modalità di scioglimento delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche;
 - h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche;
- **l'art. 8** disciplina espressamente il requisito dell'assenza di lucro, testualmente prevedendo che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche debbano destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Il comma 2 del medesimo articolo ribadisce che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il comma 3, invece, prevede una deroga per gli Enti costituiti in forma societaria di cui al Libro V, Titolo V, del Codice Civile, per effetto della quale gli Enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui

gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Il comma 4, infine, dispone che per questa stessa tipologia di Enti costituiti in forma societaria di cui al Libro V, Titolo V, del Codice Civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3;

- **l'art. 9**, invece, prevede che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'Atto Costitutivo o lo Statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali;
- **l'art. 11**, infine, estende ed aumenta il perimetro del precedente principio di incompatibilità disponendo il divieto agli amministratori delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Si invitano, pertanto, tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate e aggregate che non fossero in linea con le previsioni normative sopra richiamate a provvedere, attraverso apposita delibera assembleare, alle necessarie modifiche al proprio Statuto, trasmettendolo aggiornato in Bozza, in via telematica, agli indirizzi arighi@federgolf.it e lpieri@federgolf.it – e per conoscenza a gpulici@federgolf.it e tparisi@federgolf.it - entro il **30 novembre p.v.**

Ove fosse accertata la non conformità di uno Statuto alle previsioni normative e non si provvedesse alle modifiche opportune, la Federazione sarà costretta a non procedere al rinnovo annuale dell'affiliazione o dell'aggregazione con conseguente decadenza del riconoscimento ai fini sportivi e cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Si resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e si inviano i migliori saluti.

II SEGRETARIO GENERALE

Marta Maestroni
